Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Venerdì, 4 marzo** — **Numero 53**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 1957 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per le scuole di magistero annesse alle Facoltà di lettere e filosofia e a quelle di scienze matematiche, fisiche e naturali, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1903, n. 549;

Veduto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1779;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La misura della retribuzione annua per gli insegnanti delle scuole di magistero annesse alle Facoltà di lettere e filosofia e a quelle di scienze matematiche, fisiche e naturali, fissata in L. 400 dal decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1779, è ristabilita per il solo anno scolastico 1919-920 in L. 600, ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1903, n. 549.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — M[illegible]

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 153 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti l'art. 74 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, ed i decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739;

Veduti l'articolo 41 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, e l'allegato al decreto medesimo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I gradi del personale del ruolo tecnico attuariale sono i seguenti:

capo ufficio;
vice capo ufficio;
attuario.

Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità della tabella annessa al presente decreto che sostituisce quella dell'allegato al decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603.

Art. 2.

Per l'ammissione al ruolo tecnico attuariale si applicheranno le norme stabilite col Regio decreto 21 marzo 1920 o quelle altre che eventualmente potranno essere stabilite con R. decreto promosso dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le Commissioni esaminatrici saranno composte oltre che dei membri di cui alla lettera *a*) dell'art. 67 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, di altri due membri specialmente competenti nelle materie che formano oggetto degli esami.

Art. 3.

Le promozioni al grado di vice capo ufficio sono conferite agli attuari esclusivamente mediante concorso.

Sono ammessi al concorso gli attuari i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano almeno compiuto otto anni di effettivo servizio nel grado e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Il concorso è bandito man mano che si rendono vacanti i posti di vice capo.

Sono applicabili a tale concorso le norme contenute negli articoli 6, 7 ed 8 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 4.

Le promozioni al grado di capo ufficio sono conferite a scelta in ordine di merito ai vice capi di ufficio che abbiano compiuto, al momento della vacanza del posto, non meno di tre anni di effettivo servizio nel grado, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, nella determinazione del suo giudizio, terrà presenti i criteri stabiliti dall'art. 52 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

In analogia al disposto dell'art. 50 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, i posti di vice capo vacanti alla data di applicazione del presente decreto o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dalla applicazione del decreto stesso, saranno conferiti mediante concorso per titoli agli attuali attuari, prescindendo dalla condizione della permanenza di otto anni nel grado di attuario.

Nel primo triennio dall'entrata in vigore del presente decreto si prescinde dalla condizione della permanenza di tre anni nel grado di vice capo per la promozione a capo ufficio.

Art. 6.

Gli attuari in servizio alla data del presente decreto saranno collocati nei quadri di classificazione dei nuovi stipendi di cui alla annessa tabella secondo la loro complessiva anzianità di servizio a norma del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

In ogni caso essi non potranno conseguire uno stipendio inferiore alle lire 8900 annue.

Disposizioni generali.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971; 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739, sono estese al personale dell'Ufficio tecnico attuariale in quanto applicabili e salvo le contrarie disposizioni del presente decreto.

La decorrenza dei nuovi stipendi rimane stabilita al 1° maggio 1919; nel resto le disposizioni dei predetti decreti decorreranno dalla data di attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale le variazioni necessarie all'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Allegato

Tabella organica dell'Ufficio tecnico attuariale

7 attuari.

Stipendio iniziale L. 7500.

Aumento di L. 1000 dopo 3 anni, L. 8500 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 9500 al compimento del 7° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 10.500 al compimento dell'11° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 16° anno di grado.

2 vice capi uffici.

Stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1000 dopo 3 anni, L. 11.500 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 3 anni, L. 12.500 al compimento del 6° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 9° anno di grado.

1° capo ufficio.

Stipendio iniziale L. 11.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 13.000 al compimento del 9° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
LABRIOLA.

Il numero 156 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998;

Visto il R. decreto 22 agosto 1919, n. 2224;

Visto l'art. 5 del R. decreto 7 agosto 1920, n 1093, che autorizza il ministro del tesoro, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto, ad emettere le norme relative alla procedura ed al funzionamento del Collegio arbitrale, istituito ai sensi dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, in modificazione ed in aggiunta al decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998 ed in deroga al 2° comma dello stesso art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per rendere più spedita la risoluzione delle controversie;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora nel ricorso e con atto successivo il ricorrente non abbia fatta la designazione del proprio tecnico a mente della lettera *C*, dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998, il presidente capo fissa un termine entro il quale dovrà essere fatta la designazione suddetta.

Trascorso inutilmente tale termine il presidente stesso con decreto dichiara il ricorso non ammissibile, ponendo a carico del ricorrente le eventuali spese.

Art. 2.

Il presidente capo fissa il termine entro il quale il ricorrente deve eseguire il deposito prescritto dall'art. 6, lettera *C*, del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998.

Per i ricorsi nei quali, alla pubblicazione del presente decreto sia già stato ordinato il deposito, il presidente capo stabilisce un nuovo termine.

Qualora il ricorrente entro il termine come sopra stabilito non esegua il deposito, il presidente stesso provvede in conformità di quanto è disposto nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 3.

I decreti del presidente, di cui nei due precedenti articoli, sono comunicati alle parti ricorrenti dalla segreteria del Collegio a mezzo di lettera raccomandata, ed il termine in essi stabilito decorre dalla data di consegna della lettera di comunicazione, risultante dalla ricevuta di ritorno.

Art. 4.

Avverso il decreto del presidente che dichiara inammissibile il ricorso non è concesso altro gravame che la opposizione dinnanzi al Collegio, da costituirsi come all'articolo successivo. Il termine per proporre tale gravame è di giorni quindici dalla comunicazione del decreto.

Il ricorso dichiarato non ammissibile non può essere riproposto.

Art. 5.

Qualora nel giorno fissato per la comparizione delle parti il tecnico designato dal ricorrente non intervenga, senza che, a insindacabile giudizio del presidente del collegio, esista giustificato motivo, ovvero abbandoni l'ufficio, il presidente stesso fissa un termine al ricorrente per la sostituzione del tecnico.

Se il ricorrente in detto termine non sostituisce il tecnico, ovvero se il nuovo tecnico, senza giustificato motivo, non intervenga alla nuova adunanza, o abbandoni l'ufficio, il collegio, costituito dai soli 5 membri, scelti fra le categorie indicate nella prima parte dell'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, dichiara la decadenza del proposto ricorso, ponendo le spese a carico del ricorrente.

Art. 6.

Il termine per ricorrere al Collegio arbitrale contro i decreti di sistemazione emessi a sensi del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e del R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, non può essere sospeso nè dai reclami che eventualmente fossero presentati al Comitato interministeriale, a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 3 del Regio decreto 7 agosto 1920, n. 1093, nè da qualsiasi altro reclamo in via amministrativa.

Art. 7.

Per le controversie dipendenti dalle cessioni a privati o a Consorzi di materiali provenienti da amministrazioni dello Stato, alle quali dal Regio decreto 22 agosto 1919, n. 2224, è estesa la competenza del Collegio arbitrale, l'Amministrazione o la Ditta che intende adire il Collegio medesimo deve presentare ricorso in segreteria nei modi e termini stabiliti dal decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 8.

Quando sia attrice l'Amministrazione uno dei due esemplari del ricorso è comunicato dalla segreteria del Collegio al convenuto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9.

Il ricorso deve contenere:

a) la indicazione delle parti;

b) l'indicazione precisa della decisione impugnata, i fatti in compendio e gli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione con le conclusioni della domanda;

c) l'elezione del domicilio dell'attore in Roma.

Art. 10.

Nelle controversie di cui al precedente art. 7, il Collegio giudica col numero di cinque membri, scelti fra le categorie indicate nella prima parte dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, senza l'intervento dei tecnici di cui al primo capoverso dello stesso art. 5.

Art. 11.

L'Amministrazione è dispensata dall'obbligo del deposito di cui alla lettera *C* dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998.

La parte privata, attrice o convenuta, deve sempre, a titolo di anticipazione di spese, depositare nella segreteria del Collegio la somma che il presidente determinerà: se attrice, nel termine e con le sanzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, e, se convenuta, nell'atto stesso che si costituisce nella causa.

Art. 12.

Il presidente del Collegio che deve giudicare sul ricorso, può, per mezzo del presidente capo, richiedere a qualsiasi autorità dello Stato quegli atti, documenti e notizie che crederà necessari per la risoluzione della controversia.

Art. 13.

Il Collegio può, anche d'ufficio, ordinare ad una parte di procurre gli atti e documenti ai quali si è riferita, oggetti mobili da esaminare, tipi, disegni e piani dimostrativi, può ordinare la comparizione della parte privata per interrogarla sui fatti della causa, o chiedere chiarimenti, anche per iscritto, all'Amministrazione interessata. Può infine ordinare quegli altri atti istruttori o indagini sulle quali concordino le parti, delegando uno o più membri del Collegio per compierle, con l'assistenza del segretario o di altro componente l'ufficio di segreteria.

Art. 14.

La sentenza del Collegio sarà motivata. Essa verrà sottoscritta e depositata in segreteria a tenore dell'articolo 9 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998.

Del deposito il segretario farà menzione ai piedi di essa.

Art. 15.

Il segretario controfirmerà le decisioni, nonchè i provvedimenti presidenziali.

Art. 16.

Le sentenze del Collegio saranno intitolate in nome del Re, e potranno essere spedite dal segretario in forma esecutiva, a termini degli articoli 554, 556 e 557 Codice di procedura civile.

Nella forma stessa potranno essere spediti i decreti del presidente capo di liquidazione dei compensi ai componenti il Collegio giudicante.

Art. 17.

Della rinuncia al ricorso darà atto il presidente capo quando venga presentata prima della comparizione delle parti avanti il Collegio; altrimenti provvederà il Collegio. Il presidente capo, ovvero il Collegio, statuirà, secondo i casi, anche sulle spese, rimanendo riservata al presidente capo la liquidazione dei compensi, di cui al primo capoverso dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998.

Art. 18.

La decisione dei ricorsi di ricusazione di arbitri designati a costituire il Collegio giudicante, spetta insindacabilmente al Collegio medesimo, costituito da cinque membri scelti fra le categorie indicate nella prima parte dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

Art. 19.

Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente regolamento e dalle norme contenute nel decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998, in quanto non siano incompatibili col regolamento stesso, si osserveranno le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento generale giudiziario, in quanto siano applicabili.

Art. 20.

Alle controversie contemplate dall'art. 5 del Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1635, sono applicabili le norme di procedura contenute nel decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998, con le modificazioni ed aggiunte portate dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 155 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Riconosciuta la convenienza di coordinare le richieste di assegnazioni di fondi straordinari per costruzioni, ampliamento e riattamento di locali degli Istituti universitari e degli altri Istituti di istruzione superiore e per impianto di macchinari ed altre opere di arredamento negli stessi Istituti, affinchè l'esame di tali richieste possa esser fatto con unità di criteri avendo riguardo, anzitutto, alle condizioni della pubblica finanza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito un Comitato per le assegnazioni straordinarie a favore delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore, il cui parere dovrà dal ministro dell'istruzione pubblica essere inteso su tutte le richieste che gli pervengano di fondi straordinari, da concedersi sia con la legge del bilancio e le sue variazioni, sia con legge speciale, diretti a provvedere a costruzioni, ad ampliamenti od a riattamenti di locali ad impianti di macchinari e ad altre opere di arredamento nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 2.

Il detto Comitato è formato da tre membri scelti dal ministro proponente tra i consiglieri del Consiglio superiore d'istruzione pubblica. Essi sono nominati per un anno e possono venire confermati sino a quando facciano parte del predetto Consiglio.

Un segretario della Direzione generale per l'istruzione superiore da designarsi pure dal ministro dell'istruzione pubblica avrà le funzioni di segretario-relatore presso il detto Comitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.